



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia – Direzione Generale*  
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice IPA NV8DB0 -C.F. 80016740328  
e-mail: [direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it](mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it) – PEC: [drfr@postacert.istruzione.it](mailto:drfr@postacert.istruzione.it)  
sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>

Prot. m\_pi.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

Trieste, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole statali di ogni ordine e  
grado del Friuli Venezia Giulia

epc

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici  
dell'USR FVG

Oggetto: **indicazioni normative riguardanti i modelli organizzativi con riduzione dell'ora di lezione – a.s. 2024/25**

In considerazione dell'approssimarsi delle programmazioni e delle relative riunioni collegiali inerenti l'organizzazione del prossimo anno scolastico, si ritiene opportuno fornire indicazioni in merito ai modelli organizzativi adottabili e alle procedure connesse con la determinazione sulla durata dell'unità oraria di lezione.

Il D.P.R. n. 275/1999, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche*,

*all'art. 5, c. 3 riporta: "L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie",*

*e, all'art. 4, c. 2 "la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui".*

Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia didattica, possono pertanto regolare i tempi delle attività nel modo più adeguato all'indirizzo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.

I modelli organizzativi da adottare devono, però, prendere in considerazione **due principi fondamentali**:

- 1) l'assoluta **garanzia di offrire il tempo scuola previsto dal quadro ordinamentale** vigente a tutti gli alunni;
- 2) **l'obbligo contrattuale per tutti i docenti di svolgere l'intero monte ore settimanale** (18 ore nella scuola secondaria, 22 + 2 nella scuola primaria, 25 nella scuola dell'infanzia) che può essere programmato anche in modo flessibile e su base plurisettimanale.

Il CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca sottoscritto il 18/01/2024 fa riferimento alla competenza del **Consiglio di Istituto nei casi di riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore**, e all'art. 43, c. 8: prevede che "Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal Consiglio di circolo o d'istituto".

La riduzione della durata dell'ora di lezione **determinata da motivazioni esclusivamente didattiche, obbliga al recupero delle frazioni di tempo inferiori all'ora di sessanta minuti** non svolte **sia per i docenti, sia per gli alunni**, come stabilisce art. 43, c. 7 del CCNL: *"Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo (il comma successivo si occupa delle cause di forza maggiore), qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal Collegio dei docenti"*.

Il recupero è da intendersi congruo a quanto realmente il modello organizzativo potenzialmente sottrae agli studenti e alle singole materie in riferimento al monte ore annuale spettante, come stabilito dall'art. 3, comma 5 del D.M. n. 234/2000: *"L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo"*.

Resta inteso che il tempo dell'intervallo per gli alunni e per la relativa dovuta sorveglianza e assistenza per i docenti rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica (CCNL Istruzione e ricerca 2024, art. 43, c. 10).

Si suggeriscono, quindi, alcuni passaggi da seguire prima delle consuete delibere degli OO.CC. :

- 1) verificare il monte ore complessivo previsto dai quadri ordinamentali vigenti<sup>1</sup>, da assicurare in ogni caso a tutti gli studenti;
- 2) verificare, con riferimento al calendario scolastico, l'orario complessivo che potrà essere garantito, computando tutte le settimane e le giornate utili (vedasi Nota USR FVG sul calendario scolastico n. 5559 del giorno 11/04/24);
- 3) pianificare l'orario delle lezioni in modo tale da garantire agli alunni il monte orario di riferimento e le modalità di recupero delle frazioni orarie inferiori ai sessanta minuti per i docenti.

Le indicazioni fornite hanno la finalità di salvaguardare l'Amministrazione e di tutelare le SS.LL. nell'adozione di un'organizzazione oraria conforme al dettato normativo, anche al fine di evitare eventuali conseguenti responsabilità per danno erariale nel caso di difformità dalle norme.

Si confida nella collaborazione delle SS.LL. per la realizzazione di un'articolazione oraria congrua al raggiungimento dei traguardi di competenza da parte degli studenti, anche al fine di preservare l'Amministrazione da soccombenze a fronte di ricorsi giurisdizionali per l'annullamento delle valutazioni finali degli studenti a causa della mancata somministrazione effettiva del monte ore annuale previsto.

Questo Ufficio effettuerà un monitoraggio sui modelli organizzativi adottati per l'anno scolastico 2024/25.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
Daniela Beltrame

GF/GF

---

<sup>1</sup> D.P.R. n. 81/2009; D.P.R. n. 89/2009; D.P.R. 88/2010; D.P.R.89/2010 e D.lgs 61/2017.